

Dott. Giovanni Di Scipio Capo
Ufficio Legislativo

Ing. Federico Boschi
Capo Dipartimento Energia

c/o Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Sede

Monza 23 dicembre 2024

Oggetto: Testo unico rinnovabili

Egregi,

abbiamo esaminato con attenzione il decreto legislativo 190/2024 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e, nonostante diversi miglioramenti rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura, riteniamo che il risultato finale sia complessivamente deludente.

Non si riscontrano nuove ed effettive semplificazioni, e anzi in molti casi la situazione è stata peggiorata. Anche da un punto di vista formale, ogni operatore avrà difficoltà perfino nell’individuare il regime amministrativo applicabile alle sue iniziative, poiché nei regimi più semplici (attività libera e PAS) sono numerosissime e non sempre facilmente individuabili le eccezioni che fanno saltare al regime più complesso.

Suggeriamo dunque di valorizzare immediatamente la possibilità offerta dal comma 9 dell’articolo 26, della legge 118/2022, in base al quale il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Ci permettiamo di sottolineare la necessità che tali disposizioni integrative siano predisposte con preventiva consultazione delle associazioni di categoria e poi con il coinvolgimento dei Ministeri coinvolti e delle regioni. ITALIA SOLARE è disponibile da subito.

Nel frattempo, segnaliamo alcune incertezze che abbiamo rilevato nel testo approvato, confidando che vogliate quanto prima rendere pubblici i chiarimenti necessari agli operatori e alle pubbliche amministrazioni coinvolte, anche per prevenire il proliferare di contenziosi.

- a) Articolo 3, comma 1: si specifica che “in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente...”.
Il generico concetto di “prove evidenti di effetti negativi” su una vasta serie di tematiche (ambiente, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale, settore agricolo) rischia di generare enormi incertezze, anche per l'ampissima discrezionalità di valutazione di tali effetti negativi.
- b) Articolo 6 comma 2, articolo 7 comma 3, articolo 8 comma 3: il concetto di artato frazionamento viene trattato lasciando piena discrezionalità alle regioni e province, ad esempio nello stabilire cosa debba intendersi per “medesima area” e “contesto territoriale” su cui applicarsi l'effetto cumulo, in base al quale ai progetti (riconducibili al medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi) verrebbero applicarsi un regime autorizzativo o un altro. Inoltre, non viene fornito alcun elemento per delimitare l'estensione del concetto di “unico centro di interessi” al solo contesto nazionale o se si debbano considerare anche sedi.
- c) Articolo 7: comma 2 stabilisce che qualora un intervento ricada su un bene tutelato ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, in aree protette o in aree sottoposte a uno dei vincoli dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990 si applica la PAS. D'altra parte, i commi 4 e 5 stabiliscono che, in presenza dei vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), dello decreto legislativo 42/2004 l'intervento si può realizzare in attività libera previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Poiché l'articolo 136 fa parte della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, non si capisce se bisogna procedere con la PAS o con l'attività libera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Ulteriore elemento di scarsa chiarezza è poi che nello stesso comma 2, prima viene esclusa la possibilità di utilizzare l'edilizia libera quando sono necessari consensi di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 241/1990 (consensi, cioè, di carattere idrogeologico, sismico, ambientale o di sicurezza), poi invece, nel paragrafo immediatamente successivo, viene stabilito che quando vi sono consensi ambientali, idrogeologici e sismici i relativi atti di assenso andrebbero assunti nel contesto della procedura di edilizia libera. Sarebbe opportuno coordinare le due previsioni e stabilire che quando vi sono i consensi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990, questi debbano essere previamente acquisiti, ma senza dover necessariamente esperire la procedura abilitativa semplificata.

Sembra poi non coerente che in presenza di una ordinaria autorizzazione paesaggistica ex articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 (perché, ad esempio, si ha un impianto a servizio di edificio solo parzialmente integrato, e quindi non esentato dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato A, punto A.6, del DPR 31/2017) si debba necessariamente andare in PAS, mentre in presenza di autorizzazione ex articolo 136, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, che dovrebbe riferirsi a casi in cui vi è un interesse paesaggistico speciale e rafforzato, invece no. Sarebbe dunque opportuno chiarire che la procedura semplificata prevista per i casi in cui è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per (i più severi) vincoli ex articolo 136 vale anche quando è richiesta la autorizzazione paesaggistica per i vincoli di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

In generale non ci si può poi esimere dall'evidenziare che proprio laddove ci si rivolge a privati cittadini e microimprese, come appunto per gli impianti su edifici, sarebbe stato necessario avere la massima semplificazione. A confronto della normativa attuale, invece, si prevedono procedure diversificate e più complesse anche per gli impianti sui tetti di potenza di pochi kW. Questo rischia di portare a costi di

consulenza e rischi di errore non sostenibili, considerate le dimensioni di impianto. A titolo di esempio, stando alla lettera di quanto scritto oggi, un impianto solo parzialmente integrato da 3 kW situato in area sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o entro 6 km da un aeroporto (e quindi, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 241/1990, soggetto a una autorizzazione di pubblica sicurezza da rilasciarsi da parte di ENAC) rischia di dover andare in procedura di PAS con conferenza di servizi, e se in area vincolata di dover fare autorizzazione paesaggistica, mentre nel regime precedente non era soggetto ad alcuna autorizzazione. Lo stesso vale per tutti gli impianti non integrati in zona A, che dovranno necessariamente fare la procedura abilitativa semplificata, anche se il centro storico non è riconosciuto di speciale interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004.

Vi è il concreto rischio che molti nemmeno immaginino che la disciplina di semplificazione possa peggiorare così significativamente la costruzione dei micro-impianti residenziali e sbagliano le procedure autorizzative.

Sembra necessario dare, anche con strumenti interpretativi, una interpretazione, in tutti i casi coerente con la delega di cui alla legge 118/2022, che prevede semplificazione dei procedimenti anche mediante soppressione dei regimi autorizzativi, con l'obiettivo di agevolare l'installazione degli impianti anche nel settore domestico. La stessa legge precisa che la delega va esercitata per semplificare la normativa adeguandola al diritto dell'Unione europea. Si richiamano a riguardo le previsioni dell'articolo 16 quinquies della direttiva 2001/2018, ai sensi del quale: "Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, non duri più di un mese. In caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, a seguito della presentazione di una domanda completa, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione". Si evidenzia che lo Stato Italiano è tenuto ad attuare tale previsione dal 1 luglio 2024. La procedura abilitativa semplificata in conferenza di servizi prevede tempistiche di gran lunga superiori ai 30 giorni e quindi non è conforme a quanto richiesto dalla direttiva per quanto riguarda gli impianti di potenza inferiore a 100 kW. Si chiede dunque di fornire una interpretazione della norma conforme alle disposizioni eurounitarie, che consenta di mantenere nell'edilizia libera gli impianti di potenza inferiore a 100 kW.

- d) Articolo 13: non si comprende la procedura da seguire in caso di agrivoltaico di potenza sopra i 25 MW ubicato in area idonea.

Per un verso, potrebbe applicarsi la verifica di assoggettabilità di competenza statale (comma 2, lettera b), nuova lettera a-bis)); per altro verso, potrebbe anche applicarsi la verifica di assoggettabilità di competenza regionale (comma 2, lettera d), nuova lettera d-bis)).

- e) Articoli 1 e 15: in base all'articolo 1, comma 3, le regioni adeguano le proprie disposizioni al decreto legislativo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Nelle more si applica la disciplina previgente. L'articolo 15, però, abroga le disposizioni dell'allegato D a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Ci sembra che potrebbero venire a mancare taluni riferimenti per la disciplina che le regioni dovranno applicare nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo e comunque fino all'adozione delle disposizioni regionali di adeguamento al decreto legislativo.

- f) Articolo 15: dispone che far data dall'entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso (fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare

per l'applicazione delle disposizioni del decreto. Si precisa poi che ai fini di tale disposizione, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.

Riteniamo sia da chiarire che eventuali ritardi da parte dell'Amministrazione nell'esaminare le istanze non debbono compromettere la possibilità che le istanze siano concluse in base alle norme transitorie. Per quanto riguarda le procedure abilitative semplificate e le procedure in edilizia libera per le quali non è prevista una verifica di procedibilità, si chiede di chiarire che per la salvaguardia procedimentale è sufficiente una autocertificazione di completezza della documentazione da parte del produttore

- g) Con riguardo alla applicazione della procedura di edilizia libera in caso di varianti non sostanziali, si fa notare che vi è una contraddizione nell'Allegato A: alla Sezione II, comma 2, si dice che, per rientrare nell'edilizia libera, la potenza a seguito dell'intervento di variazione non può superare le soglie ambientali, mentre alla Sezione II, comma 1 lettera a), si dice che è consentita l'edilizia libera in caso di modifiche non sostanziali sugli impianti fotovoltaici che non modificano le altezze di più del 50%, a prescindere dalla potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ogni esigenza di approfondimento su quanto segnalato.

Il Presidente

Paolo Rocco Viscontini